

Dispositivo

La nozione di «firma» della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto che compare nel modello di cui all'allegato A dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, costituisce una nozione di diritto comunitario da interpretarsi in modo uniforme nel senso che una tale domanda di rimborso non deve essere obbligatoriamente firmata dal soggetto passivo in persona, ma che, al riguardo, è sufficiente la firma di un procuratore.

(¹) GU C 313 del 6.12.2008.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 dicembre 2009 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-460/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Art. 39 CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Capitani e ufficiali (comandanti in seconda) di navi — Attribuzione di poteri di imperio a bordo — Requisito della cittadinanza dello Stato membro di bandiera]

(2010/C 24/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)

Oggetto

Inadempimento — Violazione dell'art. 39 del Trattato CE — Normativa nazionale che riserva ai cittadini greci i posti di capitano e di secondo sulle navi mercantili e sui pescherecci greci

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, continuando a prevedere nel proprio ordinamento il requisito della cittadinanza greca per l'accesso ai posti di capitano e di primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera greca, è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'art. 39 CE.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 novembre 2009
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-461/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Interpretazione degli artt. 13, parte B, lett. g), e 4, n. 3, lett. a) — Cessione di un terreno occupato da un fabbricato parzialmente demolito al posto del quale va eretta una nuova costruzione — Esenzione dall'IVA)

(2010/C 24/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Don Bosco Onroerend Goed BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell'art. 4, n. 3, lett. a), in combinato disposto con l'art. 13, parte B, lett. g), della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Assoggettamento della cessione di un edificio o di una frazione di edificio e del suolo pertinente, effettuata anteriormente alla sua prima occupazione — Cessione di un fabbricato parzialmente demolito a causa della sua sostituzione con un nuovo fabbricato da costruire

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. g), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, lett. a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dalla prima di tali disposizioni la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito, affinché venga eretta al suo posto una nuova costruzione, e la cui demolizione a tale scopo, assunta dal venditore, è già iniziata prima di tale cessione. Tali operazioni di cessione e di demolizione formano un'operazione unica con riferimento all'imposta sul valore aggiunto avente, nel suo complesso, ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente e del suolo attiguo,

ma quella di un terreno non edificato, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento dell'effettiva cessione del terreno.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 dicembre 2009 —
Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-475/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Designazione definitiva dei gestori del sistema — Decisione che esonera le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva — Obblighi di pubblicazione, di consultazione e di notifica)

(2010/C 24/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, J. Scalais e O. Vanhulst, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi agli artt. 7, 11, 18 in combinato con l'art. 25, n. 2, nonché 22, n. 3, lett. d) ed e), e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Omessa designazione dei gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione di gas naturale liquefatto — Mancata previsione dell'obbligo di pubblicazione della decisione di esonero dei nuovi grandi impianti di gas naturale dall'applicazione della direttiva — Mancata previsione dell'obbligo di consultazione degli altri Stati membri o delle altre autorità di regolamentazione interessate nei casi di interconnessione di tali infrastrutture

Dispositivo

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo provveduto alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto prevista dall'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e non avendo trasposto l'art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della medesima

direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.

- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 3 dicembre 2009 —
Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea**

(Causa C-476/08 P) (¹)

[Impugnazione — Regolamenti (CE, Euratom) nn. 1605/2002 e 2342/2002 — Appalti pubblici attribuiti dalle istituzioni comunitarie in nome e per conto propri — Errore nel rapporto del comitato di valutazione — Obbligo di motivare il rigetto dell'offerta di un offerente]

(2010/C 24/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: M. Wilderspin e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 10 settembre 2008, causa T-59/05, Evropaiki Dynamiki/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 che rigetta l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento di gara d'appalto relativo alla prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della DG Agricoltura, nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente — Obbligo di motivare il rigetto dell'offerta di un offerente

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

(¹) GU C 19 del 24.01.2009.